

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita un'Associazione denominata “NO PROFITS WORLD” Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

Art. 2) L'Associazione ha sede in Milano, via Trieste, 18, CAP 20146; con delibera dell'Assemblea potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, sia in Italia che all'Estero.

Art. 3) L'Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa è apolitica e apartitica. L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e la gestione di iniziative finalizzate ad assistere, soccorrere, istruire e formare persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e, principalmente, le donne e i minori.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere qualsiasi altra attività diretta al soccorso ed all'assistenza delle persone e dei minori in difficoltà socio-economica e/o culturale, anche attraverso la creazione, in Italia e/o all'Estero, direttamente o indirettamente, di strutture idonee a favorirne il soccorso e l'assistenza e la divulgazione, per mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione, di informazioni relative a tutte le problematiche ad essi connesse.

A tale scopo l'Associazione potrà in particolare:

- a) realizzare e gestire, direttamente o indirettamente, in Italia e all'Estero, conformemente alle direttive degli Istituti assistenziali pubblici e/o privati e della normativa vigente in materia, centri di assistenza, di aggregazione, comunità, alloggi o strutture, dotandoli

di strutture multifunzionali e di organico professionalmente qualificato atti a garantire idoneo supporto morale, materiale, educativo e ricreativo, al fine di favorire un'integrazione completa nella vita sociale;

- b) gestire e promuovere l'affidamento temporaneo di minori in condizioni disagiate a privati allevatori;
- c) favorire, nella prospettiva di creare maggiore sensibilità sull'argomento, lo sviluppo delle problematiche e l'aggiornamento culturale riguardanti l'affidamento temporaneo dei minori, anche attraverso la realizzazione di attività promozionali e iniziative editoriali in genere, l'organizzazione di conferenze di, convegni di studio e di ricerca, nonché di manifestazioni ricreative e di natura benefica per raccogliere contributi economici e consensi, anche al fine di promuovere il sistema della cosiddetta adozione a distanza;
- d) organizzare e gestire reparti medici finalizzati all'assistenza di persone e/o minori;
- e) organizzare e gestire centri specializzati che siano finalizzati all'assistenza psicologica, legale e sociale dei minori in difficoltà;
- f) gestire, organizzare e sponsorizzare, anche a favore di singoli ricercatori, di Borse di studio, protocolli di ricerca o istituzioni universitarie e simili per

ricerche di interesse per persone, in particolare donne e minori;

- g) organizzare e sponsorizzare meetings e congressi su problematiche scientifiche di interesse per persone, in particolare per donne e minori;
- h) l'organizzare e sponsorizzare corsi di formazione per assistenza a persone, in particolare minori;
- i) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti, Onlus e progetti sociali aventi oggetto analogo al proprio.

Art. 4) L'Associazione ha inoltre lo scopo di ricercare, promuovere, organizzare e gestire iniziative per la salvaguardia ambientale e animale.

A tale scopo l'Associazione potrà in particolare:

- a) realizzare e gestire, direttamente o indirettamente, in Italia e all'Estero, conformemente alle direttive vigenti in materia, progetti di riqualificazione ambientale, di tutela e salvaguardia in particolare delle aree di verde urbano, aree da bonificare, zone protette, zone costiere e non, zone verdi, parchi, acque esterne e interne soggette ad inquinamento, e dell'atmosfera;
- b) favorire lo sviluppo delle problematiche e l'aggiornamento culturale riguardanti tutto

l'ecosistema naturale anche attraverso la realizzazione di attività promozionali, iniziative editoriali, televisive, l'organizzazione di conferenze, di convegni di studio e di ricerca, manifestazioni ricreative e di natura benefica per raccogliere contributi economici e consensi anche al fine di promuovere il sistema della cosiddetta adozione a distanza;

- c) organizzare e gestire laboratori scientifici per la cura e l'assistenza della flora e della fauna;
- d) organizzare e sponsorizzare, anche a favore dei singoli ricercatori, di Borse di studio, protocolli di ricerca o istituzioni Universitarie e simili per ricerche sui fini sopra descritti;
- e) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente altri Enti, Onlus e/o progetti aventi scopo analogo al proprio.

Art. 5) L'Associazione ha infine lo scopo di proteggere, tutelare e salvaguardare le culture e le religioni non violente di tutti i popoli del mondo.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate; essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente

connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6) L'Associazione ha durata illimitata

RISORSE ECONOMICHE

(PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI)

Art. 7) Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o associati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali e da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti agli associati, previa deliberazione dell'assemblea ordinaria, in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione; le quote sociali dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno;
- b) dai contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;
- c) dai proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività connesse a quelle istituzionali;

- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- e) da rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo.

Art. 8) L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Qualora ricorrano particolari esigenze, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, del maggior termine di sei mesi.

Art. 9) Il socio che cessi per qualunque ragione (esclusione, dimissioni, decesso) non ha diritto al rimborso delle quote sociali versate ed è comunque tenuto al pagamento della quota sociale per l'esercizio in corso.

ORGANI

- Art. 10) Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il VicePresidente;

Le cariche associative sono tutte elettive e prestate gratuitamente.

SOCI

Art. 11) Possono divenire soci sia le persone fisiche, dopo il raggiungimento della maggiore età, sia quelle giuridiche, pubbliche e private, le quali condividano le finalità dell'ente e si impegnino a partecipare alla vita dell'Associazione.

A tal fine si richiede la presentazione di una domanda scritta corredata dalla firma di almeno un socio presentatore.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi soci; in caso di mancato accoglimento il Consiglio è tenuto a rendere nota la motivazione all'interessato.

Al momento dell'ammissione il socio è tenuto al versamento della quota sociale annuale.

I contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dei regolamenti e dello Statuto, nonché per la nomina del Consiglio Direttivo.

Art. 12) La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni, per esclusione. Possono essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, i soci che:

- a) risultino essere in ritardo nel pagamento delle quote sociali per più di sei mesi;
- b) svolgano attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- c) non ottemperino alle disposizioni statutarie, degli eventuali regolamenti, o alle delibere assembleari e consiliari.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al socio il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

I soci che intendono dimettersi dovranno presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno o saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al pagamento della quota sociale.

Art. 13) L'Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire soci e pur condividendo le finalità dell'associazione stessa potranno versare un contributo periodico e "una tantum".

I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sull'attività dell'Associazione ed a partecipare alle relative iniziative.

Art. 14) La qualità di socio è preclusa a coloro che agiscono per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi e dunque in difformità delle finalità che si prefigge l'Associazione.

ASSEMBLEE

Art. 15) L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Art. 16) L'Assemblee, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

L'Assemblea delibera in merito all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, procede alla nomina delle cariche sociali ed approva gli eventuali regolamenti interni; essa inoltre delibera in merito alle modifiche dello statuto ed a tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 17) L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima. L'Assemblea può anche essere convocata via telefonica entro il termine massimo di giorni sette qualora i soci non superino il numero di cinque. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 c.c.

Art. 18) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

E' espressamente vietato l'uso di deleghe.

Art. 19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento in assemblea, la regolare costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni. Il Presidente nomina un segretario scegliendolo anche tra i non soci.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; tuttavia, qualora la maggioranza dei presenti lo ritenga opportuno, si potrà

procedere alle votazioni anche per iscritto e, in questo caso, il Presidente provvederà alla nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Le delibere dell'Assemblea dovranno constare da apposito libro sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20) L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da due a cinque membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria. Essi, che possono essere soci o non soci, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 21) L'Assemblea stessa al momento della nomina del Consiglio Direttivo designerà il Presidente e il Vice Presidente tra i consiglieri in carica.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute.

Art. 22) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri a comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano iscritto tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

Art. 23) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o dal presente statuto, riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare ad un o più consiglieri parte dei suoi poteri, nei limiti delle leggi vigenti e del presente statuto, nonché nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Al Consiglio è altresì affidata la gestione dell'Associazione, la promozione ed organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci, dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il

regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 24) Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e sovrintende l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In sua assenza la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente, ove non siano designati dall'Assemblea ordinaria, saranno eletti dal Consiglio Direttivo.

SCIoglimento

Art. 25) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Onlus ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

CONTROVERSIE

Art. 26) Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

RINVIO

Art. 27) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto
si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali
dell'ordinamento giuridico italiano.

f.to Stefano Colombo

f.to Mario Giovanni Lanfrancini

AGENZIA DELLE ENTRATE
DELLA REGIONE LOMBARDA - UZ Milano I

REGISTRATO IN DATA 30/12/2015 SERIE 3 N 10130
CON € 20900

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE
Guido Isolabella



IL FUNZIONARIO
D'AMBROSIO Jose'

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jose' D'Ambrosio".